

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 1
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
CONVOCAZIONI	» 5

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1964, ORE 19. — *Presidenza del Presidente* RICCIO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini e il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Salizzoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Celebrazione nazionale del ventennale della Resistenza » (*Approvato dal Senato*) (943).

Dopo la relazione del Presidente Riccio favorevole all'accoglimento del disegno di legge, e dopo interventi dei deputati: Gagliardi, Serbandini, Sanna, Zincone, Greppi e del Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Salizzoni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli del disegno di legge.

Il disegno di legge è, infine, votato a scrutinio segreto e approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

Sottocommissione per i pareri.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1964, ORE 19,30. — *Presidenza del Presidente* RICCIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTE DI LEGGE:

CALABRÒ ed altri: « Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Urgenza*) (151) (*Parere alla VII Commissione*);

JOZZELLI: « Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Urgenza*) (518) (*Parere alla VII Commissione*).

Su proposta del Relatore Dossetti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al principio informatore delle proposte di legge in esame pur rilevando l'inopportunità di proposte di legge parziali mentre sono allo studio provvedimenti che investono tutta la materia.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALICATA ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (822) (*Parere alla IX Commissione*).

Dopo la relazione del deputato Mattarelli Gino, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al principio informatore della proposta di legge pur rilevando che il Consiglio dei Ministri ha già approvato un disegno di legge sulla stessa materia per cui ne raccomanda la trattazione abbinata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1964, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLINGUER MARIO ed altri: « Norme integrative della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, a favore dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie provenienti dal ruolo di aiutanti » (167).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge. Il Relatore Valiante ampiamente motiva — riassumendo quanto già detto nella precedente seduta — le ragioni del proprio parere contrario al provvedimento. Successivamente, il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, illustra i motivi che, a parere del Governo, militano a favore della proposta stessa. La Commissione, quindi, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici, dà mandato al Relatore Valiante di stendere relazione contraria per la discussione in Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge. Il Relatore Pennacchini ne sottolinea l'opportunità sia sul piano sociale che su quello pratico, dandone atto ai proponenti, in quanto ritiene doveroso che autore e convenuto, nel processo di lavoro, siano posti sullo stesso piano e ciò, in omaggio anche ai principi della Costituzione. Ricorda come, normalmente, in questo genere di controversie la parte che ha maggiore capacità economica cerchi di defatigare o di imporre transazioni che, il più delle volte, sono iugulatorie per i lavoratori.

Ritiene dover affermare il principio che la retribuzione del lavoratore si identifica con il concetto degli alimenti e che, partendo da questa premessa, sia necessario studiare un complesso di nuove norme per dare maggiori garanzie al lavoratore e consentirgli di ottenere una giustizia più rapida ed efficiente. Esamina, quindi, gli articoli della proposta di legge mettendo in evidenza i punti di maggior rilievo che consistono, secondo i proponenti, nella possibilità, da parte del giudice, di rinnovare in qualunque stato e grado del processo il tentativo di conciliazione; l'obbligo della comparizione delle parti davanti al magistrato ed il loro interrogatorio; l'obbligo, per il magistrato, di ordinare il pagamento di una provvisoria nel caso di accertamento sommario della sussistenza di un diritto che rimanga controverso sul *quantum*.

Annuncia la presentazione di alcuni emendamenti al testo proposto.

Interviene nella discussione il deputato Cacciatore, che sostiene la necessità di applicare una sanzione nel caso di mancata comparizione delle parti davanti al giudice e propone di aggiungere all'articolo 282 del Codice di procedura civile una norma per cui la

provvisoria esecuzione debba essere concessa anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di somme di danaro derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego.

Quindi, il deputato Amatucci dà atto ai presentatori della opportunità della proposta di legge e sottolinea la necessità di rivedere la materia delle controversie di lavoro, non soltanto sotto l'aspetto limitato della proposta di legge in esame, disciplinandone la procedura in modo globale e definitivo e prevedendo anche la possibilità di affidare alla competenza dei conciliatori alcuni aspetti di questa materia.

Dopo un intervento del deputato Milia, che si sofferma soprattutto sui poteri del giudice in merito alla disposizione delle prove testimoniali e sulle ordinanze emesse nel corso del procedimento, il proponente Zoboli ringrazia il Relatore per la sua esposizione e, dichiarandosi non formalmente legato al testo degli articoli proposti, si riserva di esaminare gli emendamenti proposti dal deputato Pennacchini sostenendo, però, la necessità di mantenere integro l'articolo 2 della proposta, di cui il Relatore ha previsto la soppressione.

Infine, intervegono: il deputato Coccia, che tratta della necessità di adeguare la procedura ad una maggiore tutela del lavoratore, ed il deputato Spagnoli che sostiene la necessità — accettata dal Relatore — di riconoscere alle retribuzioni del lavoratore il carattere di rendita alimentare con tutte le conseguenze di ordine procedurale che ne derivano in ordine alla provvisoria esecuzione.

Da ultimo, il deputato Ruffini sottolinea la urgenza di rivedere tutta la struttura del processo di lavoro e dichiara di essere di diffidente parere circa quanto espresso dal deputato Spagnoli e dal Relatore in merito alla equiparazione concettuale della remunerazione del lavoratore alla rendita alimentare in quanto, — mette in evidenza — diversi sono i rapporti sottostanti che determinano la necessità di acquisire i mezzi per la sopravvivenza.

Il Relatore Pennacchini risponde brevemente ai vari intervenuti ed il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1964, ORE 17,20. —
Presidenza del Presidente DE MARIA. —
Interviene il Ministro della sanità, Mancini.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERAVOLO ed altri: « Norme per il conferimento della stabilità di impiego ai sanitari ospedalieri » (213);

DE MARIA ed altri: « Ordinamento del personale sanitario degli ospedali » (960).

Il Relatore Sorgi illustra il lavoro svolto dal Comitato ristretto all'uopo nominato ed il testo unificato da questo elaborato.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Messinetti, Barba, Gennai Tonietti Erisia, Pasqualicchio, Fada, Bemporad, Scarpa, Roberti, Capua, Ceravolo, Delfino, Barberi, De Pascalis, il Ministro Mancini e il Presidente De Maria, la Commissione approva gli articoli del testo proposto dal Comitato ristretto nella seguente formulazione:

ART. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i direttori di farmacia, i primari, gli aiuti e gli assistenti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.

ART. 3.

Il personale di cui alla presente legge può essere dispensato dal servizio, prima della scadenza prevista, per constatata invalidità, per provata incapacità professionale, per persistente insufficiente rendimento, per soppressione di posti o per altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento il sanitario che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

Al sanitario proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentarsi, ove creda, le proprie osservazioni.

Il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione e deve essere motivata.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Quando la dispensa debba avvenire per constata invalidità, si procede all'accertamento delle condizioni di salute del sanitario mediante visita medica collegiale.

Il sanitario ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

ART. 4.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65° anno di età e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

ART. 5.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata.

Su proposta del Relatore Sorgi, quindi, e dopo interventi dei deputati Barba, Cortese, Bemporad, De Pascalis, Messinetti, Scarpa, Ceravolo, Lattanzio, Barberi, del Ministro Mancini e del Presidente De Maria, la Commissione approva il seguente articolo 6, terzo delle disposizioni transitorie:

« I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al com-

ma precedente deve essere per i primari di almeno cinque anni, per gli aiuti di almeno tre anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno due anni ».

Il titolo del provvedimento resta così formulato: « Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali ».

Successivamente la Commissione approva all'unanimità due ordini del giorno. Il primo, a firma dei deputati De Pascalis, Tantalo, De Lorenzo, Alboni, Roberti, Perinelli e Romano, risulta così formulato:

« La XIV Commissione Igiene e sanità della Camera, mentre approva il testo unificato presentato dal Comitato ristretto sulle proposte di legge nn. 213 e 260 riguardante l'età e la stabilità dei primari, aiuti, assistenti e ostetriche ospedalieri; riconosce che tale approvazione costituisce solo un primo passo verso la riforma generale ospedaliera; che problemi altrettanto urgenti quali quelli riguardanti altre categorie del personale ospedaliero restano insoluti;

delibera

di affrontare al più presto tutta la complessa materia della riforma ospedaliera e sollecita il Governo a dare, a questo riguardo, un suo concreto contributo nell'esercizio della sua iniziativa legislativa ».

Il secondo ordine del giorno, a firma dei deputati Ceravolo e Perinelli, è così redatto:

« La XIV Commissione Igiene e sanità della Camera, in sede di approvazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale sanitario,

invita il Governo

a provvedere affinché sia applicato ai sanitari ospedalieri il terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, previsto per i professori universitari e per i direttori di istituti sperimentali ».

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 28 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e la « Quadriennale di Roma » (743) — Relatore: Marangone — (*Parere della II e della V Commissione*);

Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media (561) — Relatore: Savio Emanuela.

Discussione del disegno di legge:

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del VII centenario della nascita di Dante; costituzione del comitato per le celebrazioni (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (948) — Relatore: Fusaro — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori DONATI ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (575) — (*Parere della V Commissione*);

RAMPA ed altri: Nuova disciplina delle norme che regolano il bando di concorso a posti di direttore didattico in prova e nomina dei vincitori. Riordinamento dell'istituto dell'incarico direttivo (49) — (*Parere della V Commissione*);

NICOSIA ed altri: Sistemazione in ruolo dei direttori didattici incaricati e degli idonei del

concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (182);

DI NARDO: Assunzione in ruolo degli idonei del concorso per la nomina a direttore didattico, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (230);

GUARRA e GRILLI ANTONIO: Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati classificatisi nella graduatoria di merito relativa al concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (242);

DALL'ARMELLINA ed altri: Immissione nel ruolo dei direttori didattici degli idonei e dei maestri incaricati del servizio direttivo (420) — (*Parere della V Commissione*);

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli ordinari dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (501);

— Relatore: Borghi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Venerdì 28 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere all'Assemblea sugli emendamenti al disegno ed alla proposta di legge:

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale (E.N.E.L.) (281);

NATOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.EI.) (281);

— Relatori: Colombo Vittorino, *per la maggioranza*; Trombetta, *di minoranza*.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22.